

# Divieto di accaparramento clientela: Cassazione

written by Redazione | 13/02/2022



*Norme deontologiche professionisti e dovere di correttezza: notai, avvocati, farmacisti.*

## **L'abrogazione del divieto di pubblicità per le libere professioni non preclude di sanzionare, per i notai, il messaggio non conforme a correttezza**

In tema di responsabilità disciplinare notarile, l'abrogazione del divieto di svolgere pubblicità informativa per le attività libero professionali non preclude di sanzionare le modalità ed i contenuti del messaggio pubblicitario non conforme a correttezza, secondo quanto stabilito dai codici deontologici, sicché è vietata al notaio la pubblicità funzionale al suo interesse promozionale ovvero all'accaparramento di clientela attraverso diffusione di notizie soggettive, oppure anche oggettive, ma

non verificabili e, quindi, autoreferenziali, o comunque non confacenti alla sobrietà, al decoro ed al prestigio della professione, secondo il comune sentire dell'etica professionale, mentre è consentita quella volta ad informare il pubblico, facilitando una scelta consapevole del professionista da parte della clientela.

**Cassazione civile sez. II, 05/05/2016, n.9041**

## **Notai**

In tema di illeciti disciplinari dei notai, pur essendo venuta meno, per effetto dell'art. 2 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), nonché degli artt. 9 e 12 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), l'automatica sanzionabilità della condotta del notaio che offra la propria prestazione per compensi più contenuti rispetto a quelli previsti dalla tariffa notarile, la tutela deontologica del decoro della professione in ipotesi di indiscriminate politiche di ribassi, non più affidata ad una rigida equiparazione dei corrispettivi, non priva di rilevanza, sul medesimo piano disciplinare, i comportamenti concorrenzialmente scorretti o predatori, né le attività serialmente prestate di accaparramento della clientela, che incidano sulla qualità delle prestazioni rese.

**Cassazione civile sez. II, 23/04/2013, n.9793**

L'accaparramento di clientela, compiuto dal notaio attraverso la reiterata e sistematica riduzione degli onorari al di sotto del minimo tariffario, costituisce di per sé, a prescindere dall'azione di uno specifico comportamento doloso, un atto di concorrenza sleale (e, di conseguenza, un illecito disciplinare), rappresentando un mezzo di pubblicità e di richiamo idoneo a porre in essere una condotta disdicevole.

**Cassazione civile sez. III, 18/03/2008, n.7274**

È punito con la sanzione disciplinare della censura il notaio che svolga illecita concorrenza nei confronti dei propri colleghi mediante la riduzione degli onorari e dei diritti al fine di accaparrarsi clientela.

**Cassazione civile sez. III, 18/05/1994, n.4866**

L'art. 147 della legge notarile, che punisce con la censura, la sospensione o la

destituzione il notaio che in qualunque modo compromette, con la sua condotta nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro o prestigio della classe notarile o che con riduzione degli onorari e diritti accessori faccia illecita concorrenza ai colleghi, prevede, rispetto alle norme precedenti della stessa legge, una ipotesi residuale di illecito disciplinare nella quale può essere ricondotta anche l'attività di accaparramento della clientela mediante l'opera di procacciatori di affari (nella specie in base all'enunciato principio la S.C. ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano ritenuto la sussistenza dell'illecito disciplinare con riguardo alla condotta del notaio consistita nella promessa ad una agenzia immobiliare di un compenso per ogni atto "appoggiato" allo studio notarile e di consulenza gratuita, inoltre, per tutte le esigenze dell'agenzia).

### **Cassazione civile sez. III, 29/11/1991, n.12883**

L'offerta di beni o di servizi a prezzi inferiori a quelli praticati dalle imprese concorrenti, con conseguente sviamento ed accaparramento della clientela, rientra nella lecita competizione di mercato allorché si mantenga nei limiti di una normale competizione, con l'applicazione di ribassi effettivi, conseguenti ad una diminuzione del profitto d'impresa ovvero ad una reale riduzione dei costi, ma diventa illecita, venendo ad integrare un'attività di concorrenza sleale, in quanto non conforme ai principi della correttezza professionale, quando si concreta nella pratica del cosiddetto dumping interno, mediante il sistematico svolgimento antieconomico dell'attività d'impresa e l'artificioso abbattimento sotto costo dei prezzi, non giustificato dalle obiettive condizioni della produzione, poiché con ciò da un lato viene ad essere subdolamente ed illusoriamente fuorviato il giudizio del consumatore, e dall'altro vengono ad essere infrante le regole su cui gli operatori economici confidano, affrontando il mercato nella misura consentita dalla produttività del sistema e dalle generali condizioni obiettive della produzione.

### **Cassazione civile sez. I, 21/04/1983, n.2743**

## **Avvocati**

L'art. 38 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, il quale, nel fare riferimento, quali comportamenti che possono dar luogo a profili di responsabilità disciplinare, accanto agli "abusi o mancanze nell'esercizio" della professione, a "fatti non conformi alla dignità e al

decoro professionale”, ricomprende in tale ampia previsione sia fatti consumati che tentati. In particolare, con riguardo alla fattispecie di accaparramento di clientela, il principio della sufficienza, ai fini della configurabilità dell’illecito, della potenzialità della condotta, è ricavabile anche dall’art. 19 del codice deontologico adottato dal Consiglio nazionale forense, che vieta, oltre alla “offerta di prestazioni professionali a terzi”, anche in genere “ogni attività diretta all’acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti”, senza richiedere che l’agente raggiunga lo scopo attraverso l’acquisizione di un cliente.

### **Cassazione civile sez. un., 20/05/2005, n.10601**

Viola il divieto di accaparramento di clientela, di cui all’art. 19 del codice deontologico forense approvato dal Consiglio nazionale forense con deliberazione del 17 aprile 1997, l’avvocato che stabilisce un recapito professionale presso un’agenzia di infortunistica stradale: l’illecito in esame non è, infatti, un illecito di danno, ma di pericolo, in ragione della idoneità della condotta a turbare la corretta concorrenza tra professionisti.

### **Cassazione civile sez. un., 11/01/2005, n.309**

Ai fini della rilevanza disciplinare, sotto il profilo della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza professionale, dell’attività di un avvocato diretta all’accaparramento di clientela, non è richiesto che la condotta sia in contrasto con una specifica normativa o integri gli estremi di atto sotto altri profili illecito. (Nella specie il Consiglio nazionale forense, con la decisione confermata dalla S.C., aveva comminato la sanzione dell’avvertimento all’avvocato che aveva chiesto ad alcuni enti locali di poter conoscere i nominativi dei dipendenti interessati all’applicazione di un principio affermatosi in sede giurisprudenziale in materia di indennità premio di servizio).

### **Cassazione civile sez. un., 10/08/2000, n.566**

L’inderogabilità dei minimi tariffari stabilita dall’art. 24 l. 13 giugno 1942 n. 794 sugli onorari di avvocato e procuratore non trova applicazione quando la causa della rinuncia alle competenze professionali consista essenzialmente in un intento di liberalità derivante dai più vari motivi meritevoli di tutela che escludano ogni possibilità di accaparramento della clientela.

### **Cassazione civile sez. II, 01/12/1995, n.12421**

# Farmacisti

È meramente apparente (e quindi ricorribile per Cassazione) la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie che abbia riconosciuto che la mancata chiusura di una farmacia per ferie non sia stata determinata da un accaparramento di clientela ed invece sia stata attuata per venir incontro alla necessità di assistenza farmaceutica della popolazione, ma abbia nel contempo ritenuto tale comportamento disdicevole al decoro professionale per concorrenza sleale, così da invalidare la decisione per vizio di motivazione, con conseguente sua cassazione con rinvio alla stessa Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie per il riesame.

**Cassazione civile sez. III, 20/02/2001, n.2469**